



REGIONE LIGURIA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 26 /2020

Oggetto: Differimento del termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti per l'utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni idriche ad eccezione delle grandi derivazioni

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” convertito con legge 27/2020;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTI ALTRESI':

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare l'art. 86 che stabilisce, tra l'altro, che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio ed i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione;

La L.R. 21 giugno 1999 n. 18 (*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*) ed in particolare l'art. 91 (competenze della Regione) che, al c. 1 lett. g) stabilisce “*la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi*”.

il regolamento n. 7 febbraio 2012, n.1 (*Disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche*) ed in particolare:

- L'Art. 11. (Versamento) il quale stabilisce che “*Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento*”;
- L' Art. 13 (Ritardato pagamento), il quale stabilisce che “*Il pagamento del canone eseguito oltre il termine previsto comporta, se effettuato volontariamente, il versamento contestuale degli interessi legali, calcolati in dodicesimi, maturati dalla data di scadenza al saldo. A tal fine la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero*”;

la DGR n. 1412 del 18.11.2005 avente ad oggetto “Artt. 91 e 101 l.r. n. 18/1999. Definizione dei canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico e modalità di pagamento dei canoni relativi al demanio idrico.” ed in particolare:

- a. il punto 3 del dispositivo, il quale stabilisce che: “*le richieste di pagamento relative all'utilizzazione del demanio idrico dovranno essere inviate ai concessionari, da parte di Regione e Province, entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta l'annualità dovuta con scadenza del pagamento il successivo 28 febbraio*”;
- b. il punto 4 del dispositivo, il quale stabilisce: “*il pagamento dei canoni relativi all'utilizzazione del demanio eseguito oltre il termine previsto è ammesso se effettuato volontariamente mediante il versamento contestuale degli interessi*”

legali, calcolati in dodicesimi, maturati dalla data di scadenza al saldo. A tal fine la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero”;

I competenti settori territoriali Difesa del Suolo della Regione Liguria, con specifici provvedimenti, hanno provveduto ad approvare le liste di carico relative alle annualità in scadenza nel 2020, con conseguente invio ai concessionari richiesta di pagamento ai concessionari entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso;

RILEVATO CHE

le misure adottate dal Governo e dalla Regione Liguria per far fronte all'emergenza da COVID-19 dispongono limitazioni o sospensioni di numerose attività economiche che prevedono l'utilizzo del demanio idrico e/o derivazioni idriche, con conseguenze negative sulla capacità di provvedere al pagamento dei canoni demaniali nel termine di trenta giorni, in particolare per le piccole-medie imprese e dei singoli cittadini.

Tali difficoltà non sussistono invece per le grandi derivazioni idriche (come definite dall'art. 6 R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), visto che tali derivazioni sono connesse con attività che non hanno subito interruzioni significative dai provvedimenti governativi e regionali citati;

RITENUTO necessario, al fine di sostenere le attività economiche connesse, per l'anno 2020 modificare da trenta a novanta giorni il termine per il pagamento dei canoni relativi all'utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni idriche, ad eccezione delle grandi derivazioni idriche come definite dall'art. 6 R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- per l'anno 2020, il termine per il pagamento dei canoni relativi all'utilizzo del demanio idrico ed alle derivazioni idriche, ad esclusione delle grandi derivazioni idriche, è stabilito in novanta giorni dal ricevimento degli avvisi, anziché trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

MANDA

Copia del presente atto a:

Settori Difesa del Suolo della Regione Liguria;
Province della Liguria e Città Metropolitana di Genova;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria

Genova, lì 7 Maggio 2020

GIOVANNI TOTI